

Azienda Unità Sanitaria Locale

CARBONIA (CA)

Deliberazione

1138

del

16 GIU. 2005

OGGETTO: ART 18 CCNL 1998/2001 - AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DR. MARIO BANDIERA - ATTRIBUZIONE/LIQUIDAZIONE/SANATORIA

IL DIRETTORE GENERALE


- Acquisita** la Nota del 7 giugno 2005, allegata al presente atto per formarne parte integrante, formale e sostanziale, con la quale il Dirigente Medico Dr. Mario Bandiera richiede l'attribuzione/liquidazione, anche per il periodo pregresso, della prescritta indennità di sostituzione di cui all'Art. 18 del CCNL 1998/2001 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
- Atteso** che il Dirigente Medico Dr. Mario Bandiera risulta formalmente incaricato con decorrenza 1 maggio 2003 e con disposizione interna n°2 del 7 maggio 2003, della sostituzione del Responsabile della Struttura Complessa di Pediatria del P.O. "SIRAI" Dr. Giovanni Verrocchi, collocato in quiescenza dalla medesima data;
- Dato atto** che l'Art. 18 del CCNL 1998/2001 per l'Area della Dirigenza Medico e Veterinaria, per il periodo eccedente i 60(sessanta) giorni prevede, in favore del Dirigente incaricato della sostituzione, la corresponsione di un'indennità di € 535,05 mensili;
- Che** conseguentemente occorre riconoscere/liquidare anche per il periodo pregresso, con decorrenza 1 maggio 2003, con l'esclusione di 60(sessanta) giorni per anno, in favore del Dirigente Medico Dr. Mario Bandiera, l'indennità mensile di sostituzione sopraevidenziata;
- Sentito** il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi meglio dettagliati nella premessa:

- Di attribuire/liquidare, con decorrenza 1 maggio 2003 ai sensi dell'Art. 18 del CCNL 1998/2001 per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, in favore del Dirigente Medico Dr. Mario Bandiera, formalmente incaricato quale Responsabile della Struttura Complessa di Pediatria presso il P.O. "SIRAI" con disposizione interna n°002 del 7 maggio 2003;
- Di determinare che l'onere trovi copertura nel competente Codice Economico del Vigente Piano dei Conti Aziendale;
- Di demandare al Capo Servizio del Personale, per quanto di competenza, perché provveda all'assunzione dei conseguenti atti e provvedimenti.


DIR.AMM.



DIR.SAN.



IL DIRETTORE GENERALE
DR. EMILIO SIMEONE



Azienda Unità Sanitaria Locale
CARBONIA

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1136 del 16 GIU. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 16 GIU. 2005

30 GIU. 2005

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Affari Generali

Dr.ssa Margherita Cannas



Destinatari:

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE R.A.S.
U.O. di Pediatria e Nido P.O. "Sirai"
ASL N°7 Carbonia

AZIENDA U.S.L. N°7
CARBONIA

-7 GIU. 2005

PROTOCOLLO
ARRIVO

Al Sig. Direttore Generale
Al Sig. Direttore Sanitario Aziendale
Al Sig. Direttore Amministrativo Aziendale
Al Sig. Capo Ufficio Personale

Loro Sedi

Oggetto: *Indennita' di sostituzione*

In data 1/05/03 il Dott. Verrocchi Giovanni veniva posto in quiescenza per raggiunti limiti di eta', in data 07/05/03 con disposizione interna N°2 del Direttore Generale venivo incaricato quale Responsabile della U.O. di Pediatria del P.O. "Sirai", incarico da me svolto a tutt'oggi.

Il CNL prevede all'art. 18 commi 1-2-3-4-5-6-7-8-9 la corresponsione della indennita' di sostituzione pari a € 535.05 mensili a partire dal 3° mese di incarico, non essendo per i primi due previsto alcun compenso. Poiche' al sottoscritto non e' stata ancora corrisposta la suddetta indennita', chiedo alle S/V un autorevole intervento per porre rimedio a tale incongruenza contrattuale.

*Allego alla presente : copia disposizione Direttore Generale
copia articolo 18 CNL*

Certo di un favorevole accoglimento della richiesta porgo

Distinti Saluti
Dott. Mario Bandiera

Carbonia.....

7/6/05

Azienda unità sanitaria locale
Carbonia

Disposizione interna n° 002 del 07.05.2003

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO – DR. MARIO BANDIERA


Preso atto che il Dirigente Medico responsabile di Struttura Complessa di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Sirai” di Carbonia Dr. Giovanni Verrocchi è dimissionario con decorrenza 1° maggio 2003, il Dr. Mario **Bandiera**, viene temporaneamente incaricato della struttura complessa resasi vacante.

Il Dirigente Medico **Bandiera** Dr. Mario provvede, per quanto di seguito non esaustivamente indicato:

- Assicura, in conformità con i regolamenti nonché con le direttive aziendali, l'ordinato funzionamento dell'attività dell' U.O. di **Pediatria**;
- Coordina, avvalendosene per le attività correlate, il personale sanitario assegnato all' U.O. di **Pediatria** del Presidio Ospedaliero **Sirai** di Carbonia provvedendo per le attività connesse di natura sanitaria – amministrativa di competenza;
- Formula proposte al Direttore Medico del Presidio Ospedaliero sulla organizzazione ed ottimizzazione delle attività sanitarie dell' U.O. informandolo periodicamente sulle problematiche gestionali;
- Garantisce la regolare rilevazione/elaborazione dei dati sanitari di competenza;
- Garantisce, altresì, fermo restando il rispetto della Legge 241/90 nonché della Legge 675/96 nell'ambito del generale dovere di lealtà aziendale, il regolare rispetto delle disposizioni aziendali, astenendosi dal fornire ad alcuno informazioni/notizie relativamente ai provvedimenti aziendali dei quali sia comunque venuto a conoscenza;
- Predisporre le formali relazioni trimestrali – semestrali – annuali di competenza;
- Provvede per i compiti assegnatigli nell'ambito delle direttive ricevute nonché per tutti gli adempimenti amministrativo/sanitari previsti dalle direttive aziendali oltre che dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Simeone



CAPO III INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DELLA PRESTAZIONE

ART. 18 SOSTITUZIONI ^a

1. In caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento del direttore di dipartimento, la sua sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente con incarico di direzione di struttura complessa da lui stesso preventivamente individuato con cadenza annuale. Analogamente si procede nei casi di altre articolazioni aziendali che, pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano - secondo l'atto aziendale più strutturate complesse.
2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall'azienda ad altro dirigente della struttura medesima con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all'inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa, che - a tal fine - si avvale dei seguenti criteri:
 - a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione;
 - b) valutazione comparata del curriculum dei dirigenti interessati.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in

(a) Viena chiarito il problema delle mansioni superiori e la "supplenza" dei Primari - Direttori, restando necessario per la vigenza del ruolo unico. Si recepisce una ragionevole peculiarità e si codificano diverse procedure di individuazione del sostituto a seconda della tipologia di assenza. È importante sottolineare che, pur essendo la figura primariale "assorbibile" del ruolo unico, permangono i caratteri distintivi delle relative responsabilità e attribuzioni.
In particolare si ricorda che i Responsabili (Primario-Direttore) di struttura complessa e di Dipartimento annualmente individuano il proprio sostituto (Commi 1 e 2). Le sostituzioni non possono mai configurarsi come mansioni superiori.

31

cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall'incarico di struttura semplice.

4. Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai DPR. 483 e 484/1997 ovvero dell'art. 17 bis del dlgs 502/1992. In tal caso può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

5. Nei casi in cui l'assenza dei dirigenti indicati nei commi precedenti, sia dovuta alla fruizione di una aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale ovvero di direttore sanitario e di direttore dei servizi sociali - ove previsto dalle leggi regionali - presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell'art. 71 del dlgs 29/1993 e della legge 816/1985 e successive modifiche o per dissenso sindacale, l'azienda applica il comma 4 e provvede con l'assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato per la durata dell'aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure richiamate nel comma.

6. Il rapporto di lavoro del dirigente assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 5, è disciplinato dall'art. 16 del CCNL 5 dicembre 1996 come integrato dal CCNL del 5 agosto 1997. La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del dlgs 502/1992 e dal presente contratto per quanto attiene le verifiche, durata ed altri istituti applicabili. Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine. Al rientro in servizio, il dirigente sostituito completa il proprio periodo di incarico ed è soggetto alla verifica e valutazione di cui all'art. 31.

7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria. Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L. 1.036.000 e per la sostituzione di cui al comma 3 di L. 518.000. Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le riserve o del fondo dell'art. 50 o di quello dell'art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L'indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.

32


8. Le aziende, ove non possano fare ricorso alle sostituzioni di cui ai commi precedenti, possono affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico.

9. In prima applicazione la disciplina del presente articolo decorre dal sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente CCNL e, da tale data è disapplicato l'art. 121 del DPR. 384/1990. Nel medesimo termine le aziende possono integrare le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 secondo i propri ordinamenti, previa consultazione dei soggetti dell'art. 10, comma 2.

Documento compilato in

n° 8 pagine

A Responsabilità del Sanido




ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N 1135 DEL 16 GIU. 2005

IL DIRETTORE SANITARIO

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE

